AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA
DELLE STRADE
(A. N. A. S.)

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE TECNICA
Ispettorato I - Uff. I

00185 Roma, 29 ottobre 1973
Via Monzambano, 10

Prot. n. 8400/B.5

Ai Capi Compartimento della Viabilità
Loro Sedi

Agli Ingegneri Capi degli Uffici Speciali per le Autostrade
Loro Sedi

Ai Capi delle Sezioni Staccate della Viabilità
Loro Sedi

e, p.c.:

Alla Direzione Centrale Tecnica Ispettiva per le Strade ed Autostrade Statali
Sede

Alla Direzione Centrale Tecnica Ispettiva per le Autostrade e Trafori in Concessione
Sede

Alla Direzione Centrale degli AA.GG., del Personale e delle Autostrade in Concessione - Servizio II - Sett. 4
Sede

Oggetto: **Impianti di distribuzione di carburanti in fregio alle Strade Statali. Riassunto delle norme in vigore.**

Allo scopo di rendere più uniforme e spedita l'istruttoria delle pratiche relative all'oggetto ed avuto riguardo alle numerose norme susseguitesi nel tempo, talvolta abrogative o modificative delle precedenti, si ritiene opportuno riassumere organicamente qui di seguito le disposizioni regolanti la materia in oggetto indicata.

Capo I

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E LORO CARATTERISTICHE DI NORMA

Gli impianti per la distribuzione di carburanti liquidi o gassosi in fregio alle strade statali sono classificati nelle seguenti tre categorie:

A) Stazioni di rifornimento carburanti senza gasolio.

B) Stazioni di rifornimento carburanti con gasolio.

C) Stazioni di servizio.

Per ciascuna categoria vengono indicate le prescrizioni tecniche che devono essere osservate ai fini della viabilità.

A) Stazioni di rifornimento carburanti senza gasolio.

Tali impianti devono sorgere su piazzale avente un fronte lungo la strada statale della lunghezza compresa fra m. 25 e m. 30 e di adeguata profondità (che si consiglia non inferiore a m. 8 misurati ortogonalmente all'asse stradale a partire dal ciglio esterno della piattaforma) - V. Tav. 1/A.

Gli accessi sulla strada statale devono tassativamente essere in numero di due, di larghezza compresa fra m. 7,50 e m. 10 cadauno, intervallati da *un'aiuola* spartitraffico della lunghezza fissa ed invariabile di m. 10, misurata lungo il fronte stradale.

Per tale spartitraffico si consiglia: una larghezza non inferiore a m. 0,50 e non eccedente i m. 1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato, la cui altezza, misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa fra 20 e 30 cm.

Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre m. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque *sempre* in allineamento ai segnavia marginale; lo spartitraffico dovrà essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistenti e, in ogni caso, al ciglio esterno della banchina stradale anche se non depolverizzata.

Su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l'altezza di m. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.

Tale norma non si applica all'insegna su palo indicante la società e di cui si dirà appresso.

Sul piazzale, delle dimensioni minime che precedono, possono essere installati di norma: un distributore di benzina normale, uno di supercarburante e uno di miscela, oltre ad un aerometro e ad un erogatore di acqua.

In alternativa ai distributori di carburanti liquidi possono essere impiantati distributori di G.P.L. — *E' esclusa pertanto, per la categoria di stazione di rifornimento di che trattasi, la coesistenza di distributori di carburanti liquidi e di distributori di G.P.L.*

I distributori, come sopra specificati e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine della proprietà stradale, definito come nell'Art. 1 comma 10° del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740.

Per l'interramento dei serbatoi di carburante devesi esigere il rispetto dell'Art. 1 comma 10° del T.U. predetto.

E' consentita l'installazione, nell'ambito del piazzale ed a non meno di m. 3,00 dal confine di proprietà stradale, di un chiosco in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l'attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti.

Tale chiosco dovrà avere la superficie massima di mq. 10 aumentabile a mq. 13 se dotato di servizi igienici.

Del pari è consentita l'istallazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 3,00 dal confine di proprietà stradale e l'aggetto della pensilina stessa non superi, in proiezione orizzontale, il ciglio dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

Per il potenziamento delle stazioni rifornimento in esame mediante la installazione di lavaggio automatico a spazzoloni senza alcuna opera muraria in elevazione, sempre ad oltre m. 3,00 dal confine stradale, l'assenso dell'ANAS deve essere subordinato all'accertamento della idoneità del piazzale a ricevere tale impianto.

In ogni caso il piazzale dovrà avere una superficie minima di mq. 500 ed essere idoneo a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

E' in ogni caso da escludersi per la categoria di stazione di rifornimento di ché trattasi che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività anche connesse con il rifornimento stesso (officine, bar, ristoranti, ecc.) e pertanto i piazzali devono essere recintati con cordolo continuo in muratura di altezza non inferiore a cm. 50, lungo il quale — nel caso che a tergo dell'impianto esistano fabbricati di civile abitazione — potrà lasciarsi un unico varco pedonale della larghezza massima di m. 1,00.

Per la categoria in oggetto resta vietata la costruzione od anche l'installazione in locali preesistenti a tergo, di officine, di autorimesse, stazioni di lavaggio, bar ristoranti, motels, ecc...

B) Stazione di rifornimento carburanti con gasolio.

Nella presente categoria rientrano del pari le stazioni di rifornimento aventi anche o solamente erogatori di G.P.L..

Gli impianti devono sorgere su un piazzale avente un fronte lungo la strada statale della lunghezza fissa ed invariabile di m. 60 ed una adeguata profondità (che si consiglia non inferiore a m. 12 misurati come al comma A) ed in ogni caso con valore idoneo a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli. (V. Tav. 1/B).

Gli accessi sulla strada statale devono sempre essere tassativamente in numero di due, con la lunghezza di m. 15 cadauno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa ad invariabile, misurata lungo il fronte stradale, di m. 30.

Le caratteristiche ed i requisiti dello spartitraffico, eccezion fatta per la lunghezza come sopra stabilita, devono essere in tutto identici a quelli stabiliti per le stazioni di rifornimento senza gasolio (categoria A).

Sul piazzale, possono essere installati in aggiunta agli erogatori dei tipi di carburanti di cui al comma A) anche uno o più erogatori di gasolio e di G.P.L..

La superficie del chiosco prefabbricato del quale può consentirsi la installazione sul piazzale di rifornimento con le prescrizioni di cui al precedente comma A) ed avente le finalità in questo specificate potrà avere la superficie non superiore a mq. 15 aumentabile a mq. 21 se il chiosco stesso è dotato di servizi igienici ed ulteriormente incrementabile di mq. 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo (un erogatore per ogni tipo di carburante). (V. Capo IX - Potenziamenti).

Anche per le stazioni di rifornimento di che trattasi è consentita la istallazione di impianto di lavaggio automatico a spazzoloni previo accertamento della idoneità del piazzale come prescritto per le stazioni della categoria A).

Per quanto riguarda la installazione di pensiline di copertura degli erogatori, il divieto di utilizzare gli accessi per altre finalità e quello di costruire o di esercire officine, autorimesse, stazioni di lavaggio, ecc. ..., nonché l'obbligo di recingere l'area di servizio, si applicano le prescrizioni specificate per le stazioni di rifornimento senza gasolio.

C) Stazione di servizio.

Rientrano in tale categoria gli impianti aventi le stesse caratteristiche delle stazioni di rifornimento carburanti con gasolio di cui al precedente comma B) ma integrati — *al di là della fascia inibita alle edificazioni, come da D.M. 1° aprile 1968* — da locali adibiti ad officina, stazione di lavaggio, bar ristoranti, motels e comunque da attività connesse con l'esercizio della stazione di rifornimento carburanti (V. Tav. 1/C fig. 1).

Inoltre per le stazioni di servizio la superficie del chiosco prefabbricato di cui ai precedenti commi può essere elevata a mq. 20 fermi restando gli incrementi di mq. 6 per i servizi igienici e mq. 2 per gli erogatori eccedenti il numero minimo.

D) Prescrizioni comuni a tutte le categorie di impianti.

La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità tipo e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada statale. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata della pubblica via.

In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo

rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell'estremo dell'accesso più sfavorevole.

Tale triangolo viene ridotto a m. 15 × 3, valutati come sopra, nel caso in cui gli impianti ricadano entro traverse interne agli abitati, regolarmente delimitate (V. Tav. 1/C fig. 2).

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.

In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi per le singole categorie di impianto, dovranno essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli (V. Tav. 1/C fig. 2).

Dovrà essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà *assolutamente* essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

In particolare si precisa che le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è *indispensabile* la copertura, dovranno essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio dosato con q.li 3 di cemento per mc. d'inerti ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i ml. 10 dovranno essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dalla istallazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con le prescrizioni e modalità impartite dall'ANAS.

Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare nocumento o molestia alcuna alle pertinenze stradali. *Ne è vietato* lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica.

Anche la continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada statale, dovrà essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta saranno impartite dai competenti Compartimenti della Viabilità.

E' assolutamente vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.

Capo II

UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI LUNGO LE STRADE RISPETTO AI CENTRI ABITATI E PRESCRIZIONI TECNICHE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO STRADALE

Rispetto ai centri abitati possono verificarsi i seguenti tre casi:

1) Impianti ricadenti fuori dagli abitati a distanza maggiore di *1 Km.* dal limite più vicino della traversa interna, regolarmente e formalmente delimitata;

2) Impianti ricadenti *entro 1 Km.* dal limite più vicino dalla traversa interna come sopra definita;

3) Impianti ricadenti entro i limiti della traversa interna.

Chiarito preliminarmente che l'intorno di 1 Km. dal centro abitato va valutato a partire dal limite più vicino della traversa interna formalmente delimitata, le prescrizioni alle quali devono sottostare gli impianti in relazione alle caratteristiche tecniche del tracciato stradale sono le seguenti, a seconda dei casi:

I caso: impianti ricadenti fuori dagli abitati a distanza superiore ad 1 Km. dal limite più vicino della traversa interna (V. Tav. 2).

— Distanza fra due impianti viciniori: Km. 10; tale distanza va misurata fra gli estremi degli accessi più vicini.

— Distanza da incroci, biforcazioni o diramazioni: m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi siano raccordati da curva, la distanza di m. 95 deve essere misurata a partire dal punto di tangenza della curva stessa (V. Tav. 2 fig. 1).

— Distanza da dossi (V. Tav. 3 fig. 1): m. 95 misurati dai punti di tangenza della curva costituente il raccordo verticale fra le livellette (in analogia a quanto stabilito per curve orizzontali).

Per le strade costituenti itinerari internazionali le distanze di cui sopra e come sopra valutate sono di m. 150.

— Pendenza massima della strada statale 5% (V. Tav. 3 fig. 2).

Ne consegue che ove la pendenza stradale superi tale valore non può istituirsi l'impianto di distributori (Ai fini dell'istruttoria è opportuno accertare se il valore massimo del 5% sussiste oltre che lungo il fronte dell'impianto, anche in tratti contigui all'impianto di lunghezza adeguata alle caratteristiche tecniche della strada).

— Raggio minimo di curvatura orizzontale: lungo curve di raggio inferiore a m. 300 non possono istallarsi impianti di alcun genere.

Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m. 300 ed i m. 100 la installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza.

Per curve di raggio inferiore ed uguale a m. 100 gli impianti potranno sorgere a m. 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

Per le strade costituenti itinerari internazionali la suddetta distanza è invece di m. 150.

— Distanza dalle sedi ferroviarie o tranviarie in sede propria: distanza uguale alla larghezza della sede stradale misurata tra la rotaia più vicina e l'erogatore di carburante più prossimo: (Circolare 20 maggio 1954, n. 1002435 - XV R. 6 del Ministero degli Interni) - (Tav. 4 fig. 1).

— Distanza dai passaggi a livello con o senza barriera. Tale distanza, ai fini della sicurezza e ai fini dell'avvistamento della prescritta segnaletica si ritiene di indicare in non meno di m. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l'estremo più prossimo dell'impianto. (V. Tav. 4 fig. 2).

— Distanza da accessi di rilevante importanza: m. 95 fra gli estremi degli accessi più vicini.

A base della valutazione dell'importanza dell'accesso si potrà tener conto della larghezza del varco (superiore a m. 3), della destinazione (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, di parcheggi pubblici) e del traffico (non meno di 40 autovetture ovvero non meno di 10 autoveicoli industriali e, nel caso di uso promiscuo, non meno di 50 automezzi dei due tipi complessivamente).

— Distanza da piazzuole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell'impianto: m. 50 misurati dall'esterno più vicino della piazzuola di sosta o in assenza di questa dall'asse della fermata.

Non si terrà conto, salvo particolari casi di interferenza nell'esercizio, delle piazzuole o delle fermate ubicate sul lato opposto all'impianto.

Per le strade facenti parte di itinerari internazionali restano in vigore comunque le prescrizioni di cui alla legge 16 marzo 1956 n. 371 riguardante l'adesione agli accordi internazionali in materia di circolazione stradale pubblicata sulla G.U. n. 117 del 14 maggio 1956.

II caso: impianti ricadenti entro 1 Km. dal limite più vicino della traversa interna.

— Distanza minima fra impianti contigui: m. 200.

Restano ferme tutte le restanti prescrizioni di cui al precedente I Caso.

III caso: impianti ricadenti entro i limiti della traversa interna (V. Tav. 5).

Come noto, le traverse interne agli abitati il cui concentrico in base all'ultimo consimento ufficiale risulti superiore a 20.000 unità sono poste sotto il governo del Comune (ente proprietario), mentre i tratti di strada statali interni ad abitati con popolazione inferiore alle 20.000 unità sono gestiti dall'ANAS.

In quest'ultimo caso, ferme restando le norme in precedenza illustrate, le varie distanze sono ridotte ad un minimo di m. 15 ed il triangolo di visibilità di cui al Capo I par. D (prescrizioni comuni a tutti gli impianti) viene ridotto a m. 15 × 3.

Ovviamente dovrà tenersi conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando accuratamente il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano.

Capo III

IMPIANTI RICADENTI LUNGO STRADE A 4 O PIU' CORSIE E SENSI DI MARCIA SEPARATI DA SPARTITRAFFICO INVALICABILE

In tali tipi di strada, purché essi *non abbiano le caratteristiche di autostrada* (traffico selezionato, innesti svincolati, recinzione, ecc.), la distanza fra impianto ed impianto stabilita come precede va valutata lungo le singole direzioni di marcia. Ne consegue che è ammesso il fronteggiamento degli impianti sulle opposte carreggiate unidirezionali.

Su dette strade le distanze minime dai punti singolari restano stabilite in m. 150, anziché m. 95.

Restano ferme le restanti prescrizioni stabilite per gli impianti lungo strade a correnti di traffico promiscuo.

Ai fini della sicurezza stradale è prescritta inoltre la costruzione di adeguate corsie di accelerazione e di decelerazione che abbiano lunghezze minime rispettivamente di m. 75 e m. 60 e larghezza non inferiore a m. 3 e che siano raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m. 10.

Capo IV

INSEGNE E SEGNALETICA

La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura « Stazione di rifornimento » ovvero « stazione di servizio ».

E' vietato l'uso del coloro rosso eccetto che nell'insegna ufficiale della Società, nella quale tale colore in ogni caso non potrà superare 1/5 della intera superficie dell'insegna. Si richiama comunque espressamente l'osservanza dell'art. 19 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420. Altre diciture sono da considerare pubblicitarie e come tali saranno assoggettate alla disciplina Amm./vo - fiscale prescritta.

L'insegna e la dicitura di cui sopra potranno anche essere apposte su un palo infisso verticalmente nella mezzaria dell'aiuola spartitraffico e di cui è cenno al Capo I par. A) (V. Tav. 6 fig. 1).

Tale palo, avente ancoraggio tale da impedirne in ogni caso il rovesciamento sul piano viabile, potrà sorreggere l'insegna anche « a bandiera » purché in tal caso il bordo inferiore dell'insegna abbia una altezza di non meno di m. 4,50 dal piano di banchina e l'insegna stessa non si protenda oltre il bordo più vicino della carreggiata stradale.

La superficie massima consentita della insegna e delle diciture è globalmente stabilita in mq. 6 (art. 11 del Codice della Strada D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) — Messaggi pubblicitari che reclamizzano benzine, lubrificanti ed altri prodotti consimili, nonché qualsiasi addobbo costituiscono a tutti gli effetti pubblicità stradale e pertanto sono soggetti alle norme sopra richiamate sulla pubblicità lungo ed in vista delle strade.

Per quanto riguarda la segnaletica si ravvisa la opportunità che su entrambi gli accessi sia collocato il segnale di « STOP » delle dimensioni ridotte a ∅ m. 0,60 e sostenuto da archetto, il tutto non eccedente l'altezza di m. 0,70 dal piano di banchina stabilito nel precedente Capo I par. A).

Tali segnali di « STOP » dovranno essere visibili *solo* da chi provenendo dal piazzale debba immettersi sulla strada. (V. Tav. 6 fig. 1).

Capo V

ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE PERTINENZE STRADALI

L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 agosto 1966 n. 8321 del Ministero dei LL.PP. - Ispettorato Generale Circolazione e Traffico.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per la istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento dovrà essere sottoposta alla procedura stabilita nei punti B e C della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni dovrà essere limitata al *minimo indispensabile* e ne è prescritta a cura e spese del Concessionario la reintegrazione nella posizione indicata dall'ANAS.

Per quel che concerne la manomissione di pertinenza stradali, fatto salvo quanto stabilito in proposito al precedente Capo I nelle prescrizioni comuni a tutte le categorie di impianti, si precisa che anche in questo caso la manomissione di opere e pertinenze stradali deve essere limitata allo stretto necessario e potrà essere consentita solo nei casi in cui tali manomissioni non rechino nocumento o turbativa alcuna alla stabilità e manutenzione della pubblica via e sempre che sia possibile realizzare, a cura e spese del concessionario, opere sostitutive aventi caratteristiche tecniche e funzionali non inferiori a quelle delle opere da demolire.

Ovviamente tutte le manomissioni di pertinenza stradali e di piantagioni sono soggette a preventivo deposito cauzionale, commisurato all'entità delle manomissioni stesse nonché alla rifusione al valore attuale di eventuali danni che saranno arrecati alla proprietà demaniale.

Capo VI

OCCUPAZIONE DI PERTINENZA STRADALI

Per effetti della costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l'occupazione, in via precaria di terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato od in trincea da incorporare nel piazzale di servizio).

Il canone annuo che il Concessionario dovrà corrispondere all'ANAS è da stabilire in applicazione dell'Art. 7 del T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740 ed è fissato in L. 250 per mq. moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione B (D.M. 14 giugno 1965; D.M. 22 novembre 1966; D.M. 20 aprile 1969; D.M. 6 ottobre 1970; D.M. 16 aprile 1973) relativo al tratto di strada interessato all'impianto.

La superficie da assoggettare al canone è quella risultante dalla materiale occupazione della proprietà stradale con esclusione delle zone degli accessi delimitate dall'allineamento del ciglio dello spartitraffico interno al piazzale.

L'occupazione di pertinenza stradali deve consentirsi in base a regolare atto di concessione nel quale risulti inequivocabilmente la precarietà dell'occupazione e l'impegno del concessionario a lasciare libero il terreno occupato, in qualsiasi momento l'Ente proprietario della strada ne faccia richiesta, senza diritto ad indennizzo alcuno.

E' prescritta altresì l'apposizione sulla superficie occupata di cippi di confine recanti la sigla ANAS che identifichino esattamente ed inconfutabilmente la zona di occupazione.

Si reputa opportuno, ad evitare deprecabili giudizi di responsabilità a carico dei funzionari, sottolineare la necessità di una oculata determinazione della superficie di cui sopra e della corretta applicazione dei cannoni di uso.

Può essere consentita l'occupazione di piazzuole di deposito materiali lungo le strade, ove queste ricadano lungo il fronte dell'impianto da realizzare, solamente a condizione che ne sia possibile, a cura e spese del Concessionario, lo spostamento in altra posizione ritenuta idonea dall'ANAS e su terreno che il Concessionario dovrà preventivamente in ogni caso acquistare, anche se facente parte della proprietà stradale (come corrispettivo della piazzuola occupata) e volturare se necessario, a nome dell'ANAS.

E' fatta in ogni caso salva la facoltà dell'ANAS di ricusare l'installazione dell'impianto ove il medesimo interessi opere ritenute non manomissibili a giudizio inappellabile dell'Amministrazione.

Capo VII

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'ISTRUTTORIA E RELATIVI ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La documentazione da inoltrare a cura del richiedente, sempre tramite la Prefettura competente, dovrà essere così costituita:

— Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva Km.ca di asse del progettato impianto e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici.

— Planimetrica di insieme, nella scapa 1:500, estesa oltre che a tutta la superficie occupata dall'impianto, anche ad un tratto di strada di m. 260 (elevati a m. 360 se trattasi di itinerari internazionali o strade a 4 o più corsie) comprendente in asse l'impianto da realizzare e l'indicazione di eventuali fabbricati, degli incroci, dei bivi, degli accessi di rilevante importanza e loro relative larghezze, nonché la segnaletica stradale e quella di eventuale presegnalamento dell'impianto, i raggi e le tangenti delle eventuali curve stradali e le piantagioni e manufatti stradali.

— Planimetria particolareggiata e quotata nella scala 1:100 del piazzale dell'impianto, con la precisa indicazione di ogni opera in questo prevista, degli accessi, dello spartitraffico, delle eventuali pertinenze da occupare, e di ogni altro particolare, ivi compresa la segnaletica da apporre sul piazzale di servizio.

— Profilo longitudinale, in scala 1:500 per le lunghezze ad 1:50 per le quote, di un tratto di m. 260 della strada statale (elevati a m. 360 ove trattasi di strada su itinerario internazionale a 4 o più corsie) comprendente in asse l'impianto, con l'indicazione delle pendenze longitudinali delle livellette e dei dossi con relativi raggi e tangenti delle curve di raccordo verticale.

— Sezioni trasversali e longitudinali dell'impianto, in scala 1:100, comprendenti anche la strada pubblica, in corrispondenza dell'asse dell'impianto e dei due accessi.

Tale documentazione dovrà essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di Legge, e controfirmata dal Concessionario.

Il funzionario dell'ANAS incaricato degli accertamenti sopraluogo, dopo aver eventualmente corretto in rosso le inesattezze riscontrate, apporrà sui grafici sopra elencati la dichiarazione di aver effettuato gli accertamenti in sito e che la situazione dei luoghi e lo stato di fatto corrisponde (con le eventuali rettifiche di cui sopra) a quanto riportato nei grafici stessi.

Detta dichiarazione, firmata dal funzionario che ha effettuato gli accertamenti e dalla quale dovrà risultare la data del sopraluogo, verrà vistata dal Capo Compartimentale della Viabilità.

Dovrà essere inoltre compilato un questionario relativo alla istruttoria tecnica delle domande per installazione di impianti distributori carburanti utilizzando *esclusivamente* stampati perfettamente conformi al modello allegato, da non redigere su pagine staccate, ma in unico foglio di quattro facciate.

Detto questionario sarà firmato oltre che dal funzionario che ha effettuato gli accertamenti sopraluogo, anche dal Capo della Sezione Tecnica Compartimentale, dal Capo della Sezione Tecnica Esecutiva competente per giurisdizione e dal Capo Compartimento della Viabilità e sarà inoltrato alla Direzione Generale dell'ANAS corredato dai grafici più sopra elencati e come sopra firmati e vistati. Solo dopo che i competenti Organi di questa Direzione Generale si saranno pronunciati al riguardo il Compartimento della Viabilità potrà conformemente esprimere il proprio parere alla competente Prefettura.

Capo VIII

RILASCIO DELLE LICENZE DI ACCESSO E DI EVENTUALI CONCESSIONI

Il rilascio da parte dell'ANAS di licenze di accesso e di eventuali concessioni per occupazione di pertinenze stradali *non può precedere* il rilascio da parte dell'Autorità prefettizia del decreto di concessione dell'impianto; così come non potranno essere prese in considerazione e quindi non può essere rilasciato alcun parere circa domande intese ad ottenere le licenze di cui sopra lungo tratti di strada in costruzione e comunque non ancora aperte

al pubblico transito. Tali domande debbono essere restituite alla Prefettura mittente.

Ove, disattendendo negativi pareri consultivi dell'ANAS, l'Autorità prefettizia rilasci egualmente il decreto di concessione dell'impianto i Capi Compartimento dovranno esplicare ogni utile motivato intervento presso le locali Prefetture inteso ad ottenere la revoca del provvedimento e, in difetto, provvedere egualmente al rilascio delle licenze di accesso, informando però del caso la Direzione Generale per i provvedimenti atti a conseguire la revoca del decreto prefettizio.

Capo IX

POTENZIAMENTI

Nella circolare 24 settembre 1969 n. 10515 dell'On.le Ministro Presidente sono stati esaminati i vari tipi di potenziamento degli impianti lungo le strade statali. In particolare è consentita per tutti i tipi di stazioni di rifornimento rispondenti ai requisiti prescritti dalle circolari n. 4080 dell'11 luglio 1949 e n. 2130 dell'8 aprile 1958 e n. 8599 dell'11 gennaio 1960 « valutate le esigenze di sicurezza e di fluidità del traffico » la installazione, in aggiunta a quelle esistenti, di nuove colonnine ad erogazione semplice o doppia dello stesso tipo di carburante del quale risulti già regolarmente autorizzata la vendita.

Nella valutazione delle sopracitate condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, onde evitare intralci sulla strada statale dovrà ovviamente tenersi conto della capacità del piazzale di servizio di consentire l'agevole funzionamento dei nuovi punti di rifornimento per cui può essere necessario consigliare una adeguata maggiorazione della superficie del piazzale stesso. Tale maggiorazione, rapportata alla consistenza dei vari tipi di stazioni di rifornimento potrebbe essere, per ogni erogatore in più di mq. 50 e mq. 100 rispettivamente per stazioni di rifornimento senza gasolio e per stazioni di rifornimento con gasolio o di servizio.

Del pari consentita per gli impianti sopra specificati è l'installazione di attrezzature complementari quali colonnina per aria compressa ed acqua nonché di adeguate pensiline purché a norma con quanto richiesto al Capo I comma A).

Capo X

IMPIANTI IRREGOLARI

Gli impianti non rispondenti alle norme vigenti all'atto delle loro installazioni sono da considerare irregolari e pertanto il mantenimento di que-

sti è da reputare tollerato in via precaria, salvo il caso di installazioni che costituiscono permanente e grave pericolo per la circolazione stradale e la pubblica incolumità, nel qual caso il Compartimento della Viabilità competente dovrà richiedere al Concessionario l'adeguamento alle presenti norme da conseguire anche mediante trasferimento dell'impianto in posizione idonea.

Sempre in tale precedente caso, ove risulti impossibile la eliminazione del pericolo, dovrà essere promosso il provvedimento di revoca del decreto di concessione e la conseguente rimozione dell'impianto.

In tutti gli altri casi di impianti irregolari, ferma restando la disposizione che la regolarizzazione degli stessi, ove possibile alla luce delle presenti norme, va richiesta e consentita, non potranno essere autorizzati potenziamenti di alcun genere a meno che detti potenziamenti non comportino l'adeguamento dell'impianto alle vigenti norme.

Dovrà infatti conseguirsi la graduale eliminazione degli impianti irregolari.

Capo XI

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO E CONCENTRAZIONE DEGLI IMPIANTI ED ATTUALE SOSPENSIVA PER NUOVI IMPIANTI

La materia resta regolamentata dalla Legge 18 dicembre 1970 n. 1034 art. 16 e relativo regolamento di esecuzione 27 ottobre 1971 n. 1269 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 dell'1 febbraio 1972. L'argomento è stato ulteriormente chiarito nella Circolare n. 110/F del 13 febbraio 1973 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Si riassumono di seguito le disposizioni fondamentali contenute nelle citate Leggi.

1. - Il Trasferimento può avvenire nell'ambito di una stessa Provincia (art. 16 comma 11° Legge 18 dicembre 1970 n. 1034).

2. - Se gli impianti da trasferire sono stati potenziati, il trasferimento non può essere autorizzato prima del decorso di cinque anni dalla data del potenziamento. Viceversa gli impianti già trasferiti in altra posizione non possono essere potenziati prima del decorso di cinque anni dalla data del trasferimento (art. 15 Legge 27 ottobre 1971 n. 1269).

3. - Per quanto riguarda la concentrazione di più impianti già in funzione nell'ambito della Provincia, dette iniziative, in quanto comportano una effettiva riduzione degli impianti, debbono essere agevolate (comma 3° Circolare 13 febbraio 1973 n. 110/F Ministero Industria e Commercio), fatte salve le prescrizioni tutte che precedono.

4. - Tutte le domande presentate ai Prefetti prima dell'entrata in vigore dell'Art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e però prima del 27 ottobre 1970 debbano essere *tenute sospese* fino a che non saranno stabiliti, con decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio, il numero massimo delle nuove concessioni da rilasciare in ciascuna provincia.

Continuano ad aver corso, con il consueto iter, le pratiche per impianti in fregio alle Autostrade ed i trasferimenti o concentrazione di impianti esistenti in nuove posizioni su strade ordinarie.

5. - Ai sensi dell'Art. 16 - 2° comma del D.P.R. 27 ottobre 1970 n. 1269 per le autorizzazioni o concessioni in cui è esplicitamente fissata la scadenza, le domande di sostituzione devono essere presentate alla Prefettura competente sei mesi prima di tale scadenza, mentre per quelle in cui la scadenza non è indicata, le domande di sostituzione devono essere presentate sei mesi prima del termine di 18 anni da far decorrere dalla data di rilascio del decreto di autorizzazione o di concessione da sostituire.

Nel caso in cui al decreto che originariamente ha autorizzato l'impianto hanno fatto seguito altri decreti autorizzanti modifiche, decreti nel corpo dei quali *si è espressamente revocato o sostituito il precedente decreto*, la decorrenza degli anni 18 va valutata dalla data dell'ultimo decreto modificativo ove, si ripete, in quest'ultimo siasi revocato o sostituito il precedente.

Ove invece tale revoca o sostituzione non sia stata esplicitamente menzionata nei decreti modificativi successivi al decreto originario, sarà facoltà delle Prefetture, valutata la buona fede degli interessati, prendere in considerazione le istanze presentate dopo i termini sopra stabiliti ma prima della scadenza dei 18 anni dall'ultimo decreto modificativo.

Ove invece risulti che il ritardo è derivato da negligenza dell'interessato le istanze non potranno essere prese in considerazione.

Capo XII

NORME TRANSITORIE

Con circolare 29 luglio 1969 n. 8531/B-5 del Ministro dei LL.PP. Presidente dell'ANAS è stato precisato che alle istanze per installazione di impianti di distribuzione carburanti trasmesse dalle competenti Prefetture ai Compartimenti della Viabilità per il prescritto parere *fino alla data del 2 maggio 1969* devono applicarsi le norme valide anteriormente tale data e cioè: Km. 1 per la distanza fra impianti viciniori in aperta campagna ricadenti a distanza maggiore di 2 Km. dal limite delle traverse interne degli

abitati; m. 95 per la distanza fra gli accessi più prossimi di impianti viciniori *nell'ambito di Km.* 2 a partire dal limite più vicino delle traverse interne agli abitati.

Come già precisato al capo XI comma 4° la sospensiva per il rilascio di nuove autorizzazioni vige anche per le domande di impianti inoltrate fino alla data del 2 maggio 1969.

Il Direttore Centrale Tecnico

(Dott. Ing. UMBERTO PERINETTI)

Appendice

ELENCO DELLE LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI

(in ordine cronologico)

— T.U. 8 dicembre 1933 n. 1740;
— Circolare ANAS 11 luglio 1949 n. 4080;
— Circolare ANAS 1° marzo 1951 n. 437;
— Circolare ANAS 26 marzo 1952 n. 1363;
— Circolare ANAS 28 aprile 1953 n. 2115
— Circolare Ministero degli Interni 20 maggio 1954 n. 10.02435 - XV B.G.;
— Legge 16 marzo 1956 n. 371;
— Legge 12 febbraio 1958 n. 126;
— Circolare ANAS 8 aprile 1958 n. 2130;
— D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393;
— D.P.R. 30 giugno 1959 n. 420;
— Circolare Ispettorato Generale Circolazione e Traffico 11 gennaio 1960 n. 8599;
— Circolare ANAS 15 luglio 1964 n. 1600;
— Circolare ANAS 22 dicembre 1964 n. 11374;
— D.M. 14 giugno 1965 n. 664;
— Circolare ANAS 25 giugno 1965 n. 2151/465;
— Circolare Ispettorato Generale Circolazione e Traffico 11 agosto 1966 n. 8321;
— Circolare ANAS 2 settembre 1966 n. 6500;
— D.M. 22 novembre 1966;
— Circolare ANAS 5 maggio 1967 n. 1380;
— Legge 6 agosto 1967 n. 765;
— D.M. 1° aprile 1968 n. 1404;
— Circolare ANAS 30 ottobre 1968 n. 12100/A.S.;
— Circolare ANAS 20 dicembre 1968 n. 14500;
— D.M. 20 aprile 1969;
— Circolare ANAS 26 giugno 1969 n. 7329/B.5;
— Circolare ANAS 29 luglio 1969 n. 8531/B5;
— Circolare ANAS 24 settembre 1969 n. 10515;
— D.M. 6 ottobre 1970;
— D.L. 26 ottobre 1970 n. 745;
— Legge 18 dicembre 1970 n. 1034;
— D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269;
— Circolare ANAS 24 marzo 1972 n. 775;
— Circolare Ministero Industria e Commercio 13 febbraio 1973 n. 110/F;
— D.M. 16 aprile 1973.

TAVOLE

Tav. 1/A

Stazione di rifornimento senza gasolio

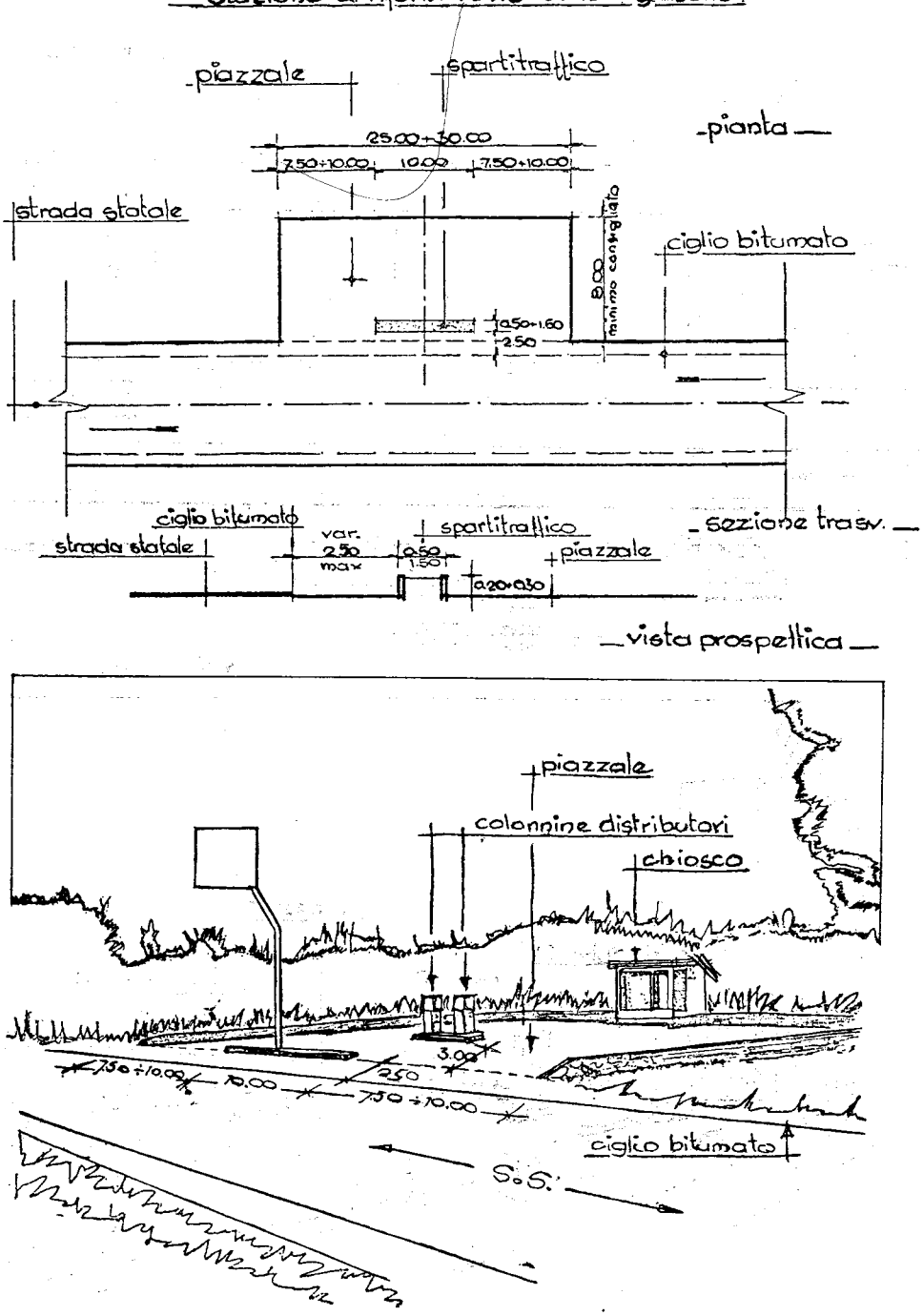

Tav. 1/B

Stazione di rifornimento con gasolio.

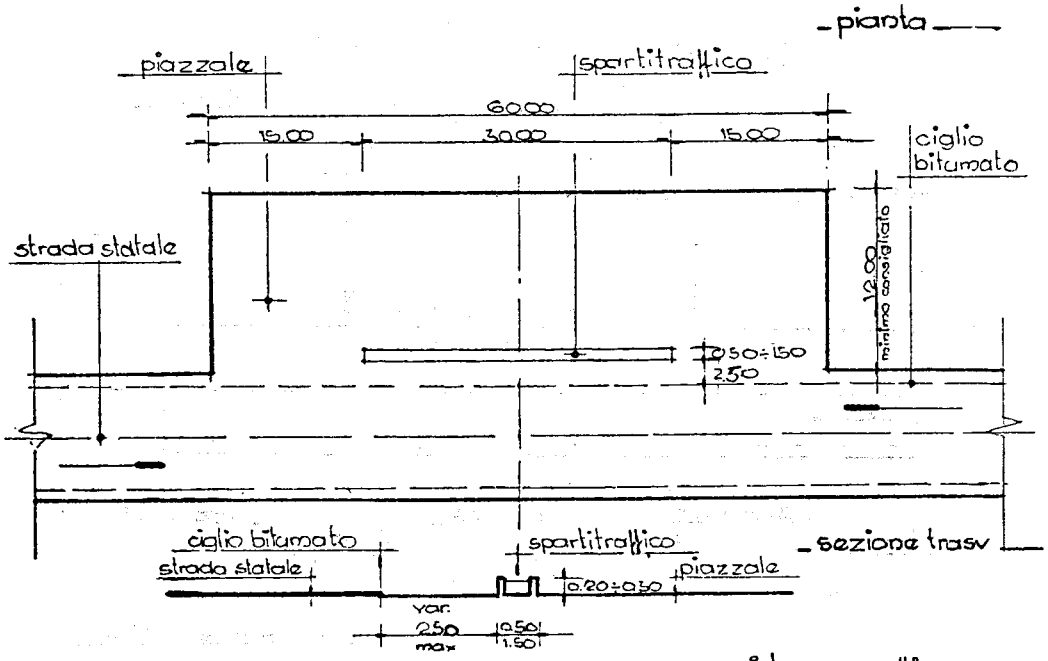

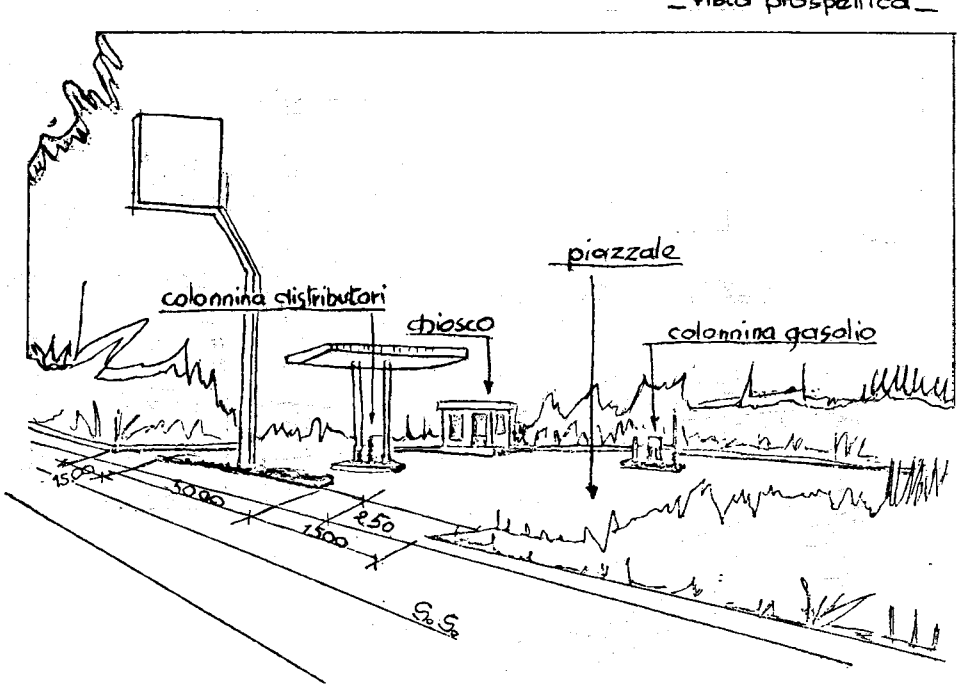

Tav. 1/C

Fig. 1

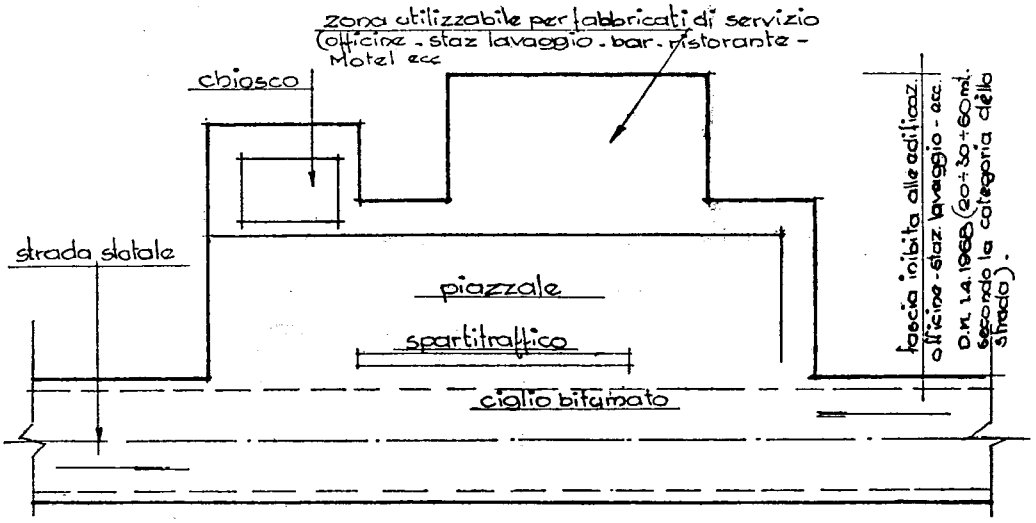

Fig. 2

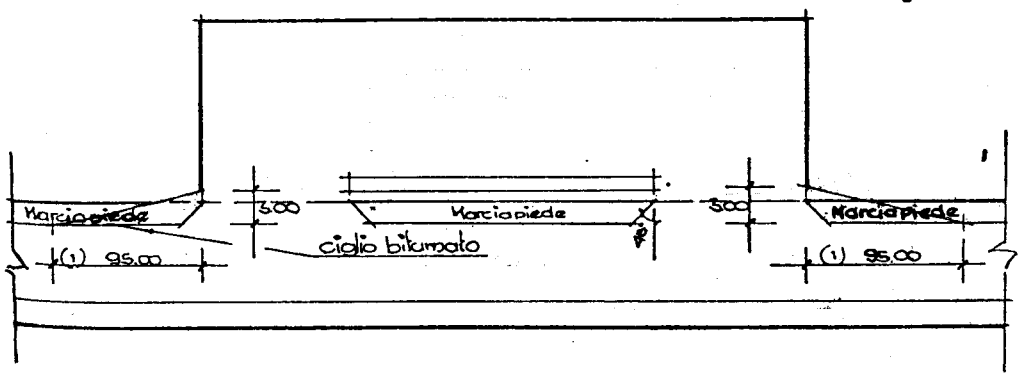

(1) N.B.: entro traverse interne delimitate i mt. 95,00 si riducono a mt. 15,00.

Tav. 2

distanza da incroci

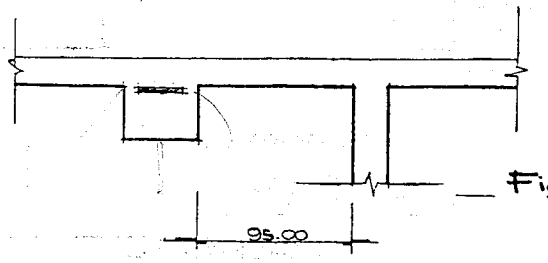

Fig. 1

distanza da curve CON R ≤ mt. 100.00

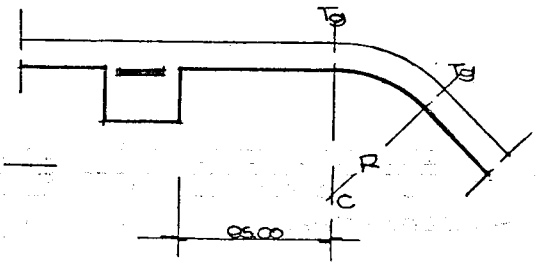

Fig. 2

distanza dai dossi

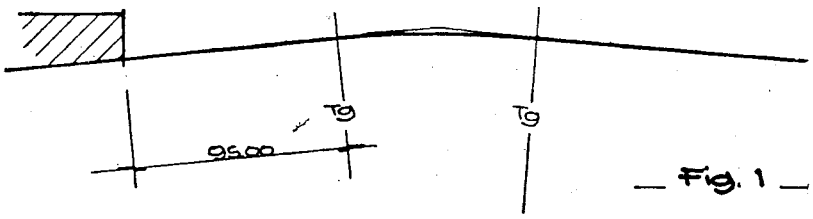

— Fig. 1 —

ITINERARI INTERNAZIONALI

Tutte le distanze precedentemente considerate devono essere elevate a ml. 150,00.

— Fig. 2 —

distanza per strade con pendenza 5%

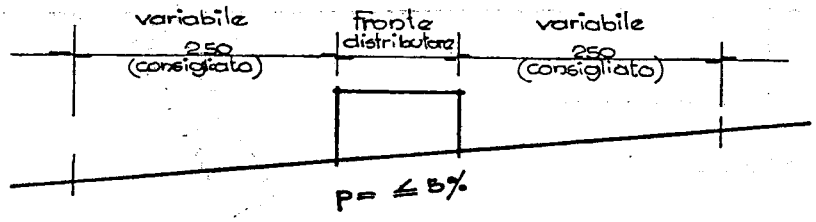

per pendenze superiori non si possono istituire impianti

Tav. 4

distanza dalle sedi ferroviarie o tranviarie in sede propria

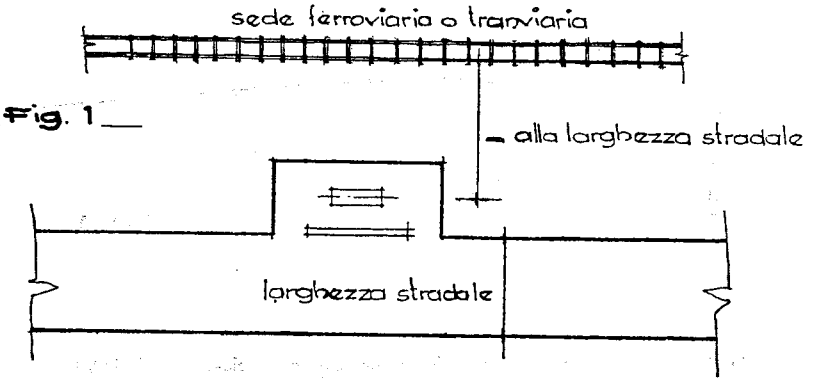

Fig. 1

distanza dai passaggi a livello custoditi ed incustoditi

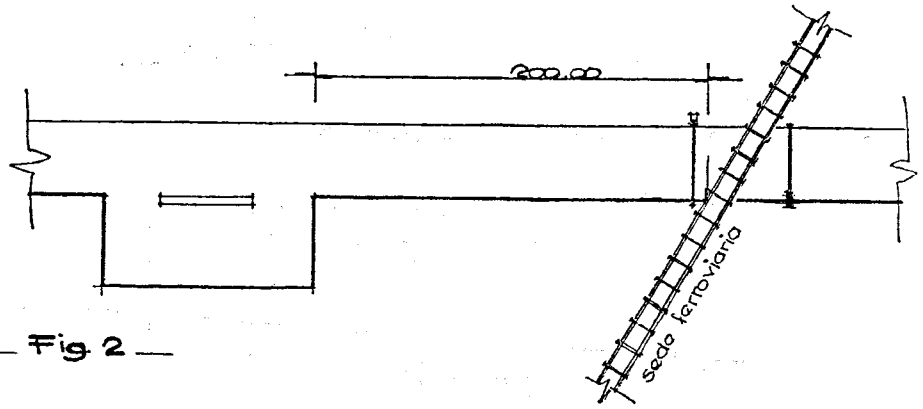

Fig. 2

Tav. 5

III° caso - Impianti ricadenti nelle traverse interne degli abitati

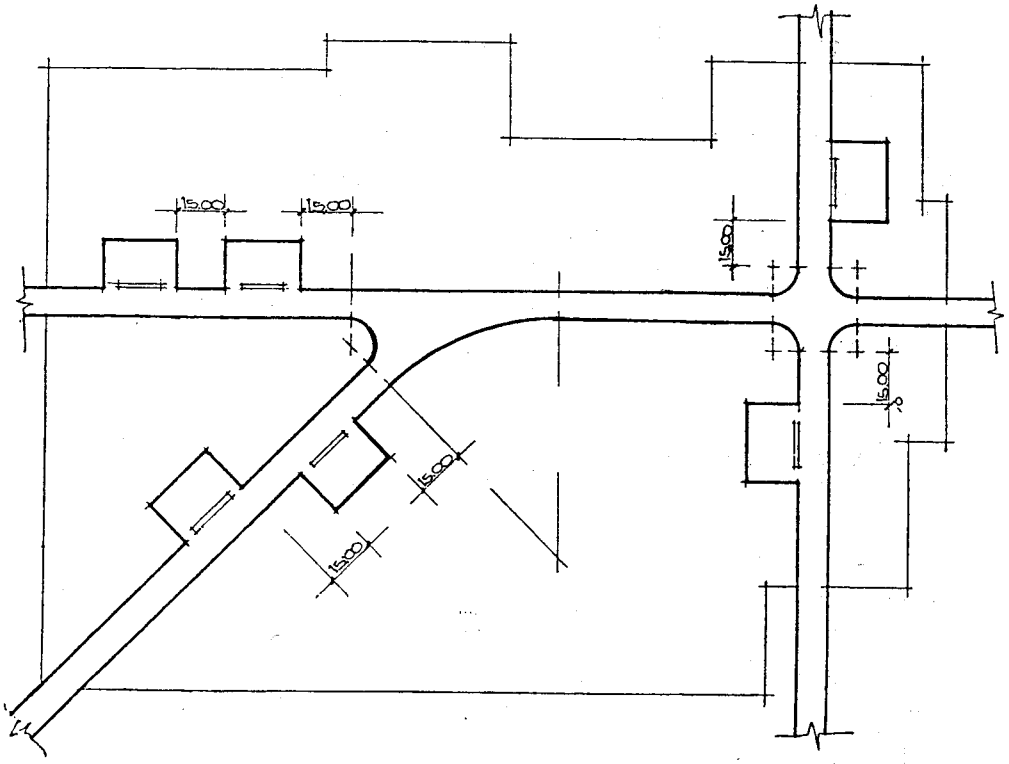

Tav. 6

Insegne e segnaletica

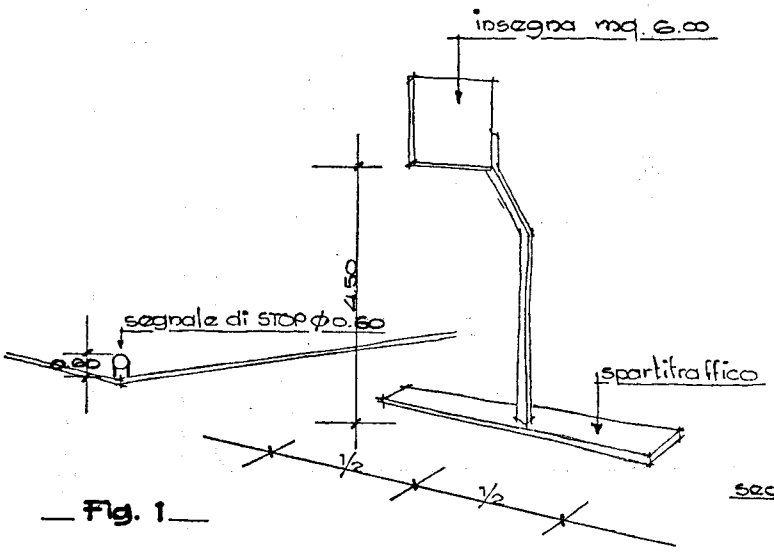

Fig. 1

Fig. 2

Presegnalamento di impianti

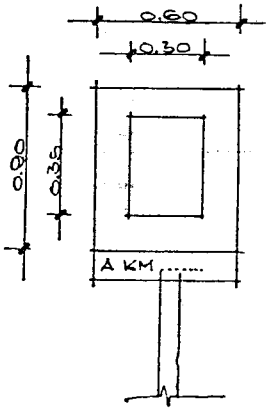

conforme a quello stabilito sulla fig 71 del Regolamento del nuovo codice sulla circolazione stradale..

Fig. 3

Allegato n. 1 — STAMPATO MODELLO PER QUESTIONARIO

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

(A.N.A.S.)

COMPARTIMENTO REGIONALE PER LA VIABILITA' DI .....

RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI SOPRALUOGO RELATIVI AD IMPIANTO DISTRIBUTORI CARBURANTI LIQUIDI O GASSOSI

Richiedente Ditta / Società .....

(SS. n. .....) non appartenente / appartenente ad itinerario internazionale. Km.ca in asse impianto ..... in destra / in sinistra

Comune di ..... località .....

Traversa interna di ..... delimitata fra il Km. .....

ed il Km. .....

Domanda in data ..... pervenuta tramite la Prefettura di .....

con nota n. ..... del .....

TIPO DI IMPIANTO

Stazione rifornimento carburanti senza / con gasolio ..... ☐

Oppure

Stazione di servizio ..... ☐

oppure

stazione di rifornimento di solo g.p.l ..... ☐

oppure

stazione di rifornimento carburanti liquidi e gassosi (impianto promiscuo) ..... ☐

FRONTE DELL'IMPIANTO

Fra le progr. Km.ca ..... Km.ca .....

Lunghezza complessiva m. ..... di cui per spartitraffico centrale m. .....

e per ognuno dei due accessi m. .....

INSTALLAZIONI PREVISTE SUL PIAZZALE DELL'IMPIANTO

Erogatori n. ..... di cui: n. ..... benzina normale — n. ..... di benzina super — n. ..... di gasolio — n. ..... di miscela — n. ..... colonnine erogatrici di g.p.l.

Altre opere a corredo:

.....

.....

.....

.....

POSIZIONE E DISTANZE DEGLI ACCESSI NEI CONFRONTI DI PUNTI SINGOLARI DELLA STRADA

Distanza minima prescritta per il caso in esame fra l'impianto richiesto ed altri impianti esistenti o in corso di realizzazione m. .....

Distanza esistente degli accessi più prossimi dagli impianti in esercizio o già autorizzati:
dallo stesso lato (verso .....) Km.ca ..... distanza m. .....
dallo stesso lato (verso .....) Km.ca ..... distanza m. .....
dal lato opposto (verso .....) Km.ca ..... distanza m. .....
dal lato opposto (verso .....) Km.ca ..... distanza m. .....

Distanza dalla tangente della curca più vicina, ricadente a distanza minore di m. 300
lato ..... Km.ca ..... distanza m. ..... raggio m. .....
lato ..... Km.ca ..... distanza m. ..... raggio m. .....

Il tratto di strada statale interessato dall'impianto: { è in curva di raggio m. ..... / è in perfetto rettifilo .....

Distanza dal dosso più vicino ricadente a distanza minore di m. 300
lato ..... Km.ca ..... distanza m. .....
lato ..... Km.ca ..... distanza m. .....

Distanza dal bivio o incrocio più vicino, ricadente a distanza minore di m. 300
lato ..... Km.ca ..... distanza m. ..... stesso lato / lato opposto
lato ..... Km.ca ..... distanza m. ..... stesso lato / lato opposto

Distanza dal limite di traversa interna dell'abitato più vicino:
lato ..... Km.ca ..... distanza m. ..... (abitato .....)
lato ..... Km.ca ..... distanza m. ..... (abitato .....)

Piazzole stradali esistenti a distanza minore di m. 100
verso ..... Km.ca ..... distanza ..... di deposito o di sosta / stesso lato lato opposto
verso ..... Km.ca ..... distanza ..... di deposito di sosta / stesso lato lato opposto

Distanza da accesso di rilevante importanza
stesso lato al Km. ..... distanza .....
.....
.....
lato opposto al Km. ..... distanza .....
.....
.....

CARATTERISTICHE STRADALI

Pendenza ..... % (massima lungo tratto di strada di m. 360 avente in asse l'impianto).

Strada
- raso campagna ..... ☐
- in rilevato ..... ☐
- a mezzo costa ..... ☐
- in trincea ..... ☐

Larghezza del piano bitumato m. .....
Larghezza della banchina m. .....
Distanza dal ciglio bitumato al confine stradale m. .....

Il tratto di strada interessato dall'impianto non è stato / è stato allargato in base al programma di ammodernamento delle strade.

OCCUPAZIONE TERRENI ANAS

Per la formazione del piazzale di sosta è / non è prevista, secondo il progetto, la occupazione di terreno di proprietà dell'ANAS per mq. ..... (computati .....)

Esso costituisce pertinenza / relitto stradale

Se ne richiede l'affitto / la vendita

.....

.....

ALTRE NOTIZIE

.....

Per la realizzazione degli accessi all'impianto occorre abbattere n. ..... alberature stradali.

Per assicurare il prescritto triangolo di visibilità ai lati degli accessi $\frac{\text{occorre}}{\text{non occorre}}$ praticare sbancamento .....

.....

.....

Si rende necessario la demolizione delle seguenti opere di proprietà stradale .....

.....

.....

Il terreno destinato al costruendo impianto è gravato dalla seguente servitù e vincoli:

.....

.....

.....

Lungo il fronte dell'impianto $\frac{\text{è interrato il cavo coassiale}}{\text{non esiste il cavo coassiale}}$

Sopraluogo eseguito il ..... da .....

.....

Motivato parere del Compartimento: .....

.....

.....

.....

.....

..... li .....

IL FUNZIONARIO CHE HA ESEGUITO
IL SOPRALUOGO

.....

IL CAPO DELLA SEZIONE TECNICA ESECUTIVA

.....

IL CAPO DELLA SEZIONE TECNICA COMPARTIMENTALE

.....

Visto: IL CAPO COMPARTIMENTO

.....